

Antiriciclaggio. Pubblicato il Dm sulle succursali di intermediari finanziari italiani all'estero o di operatori esteri in Italia

Nuova «white list» per le banche

Facilitata per 25 Paesi «l'adeguata verifica da parte di terzi» in assenza del cliente

Ranieri Razzante

Sono 25 gli Stati extracomunitari affidabili sull'antiriciclaggio. Il ministero dell'Economia li ha elencati in un decreto del 28 settembre scorso, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 231 di ieri.

Si attua così la previsione degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 231/2007, dedicati alla cosiddetta "adeguata verifica" di clienti degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti, che si trovino all'estero, non in territorio Ue (i cui paesi sono elencati nella white list pubblicata dall'Economia nell'agosto del 2008 e ora in via di aggiornamento). Sono stati ritrovati omologhi ai nostri presidi antiriciclaggio quelli applicati, ad esempio, dall'Australia e dall'India, mentre è singolare ritrovare insieme l'indicazione degli Stati Uniti (che hanno notoriamente una normativa rigidissima in materia) e della Svizzera (al centro di vivaci polemiche legate all'evasione fiscale).

Un elenco di altri 12 "territori" costituisce il contenuto dell'articolo 2 del decreto: si tratta comunque di nazioni oggetto di visite e controlli da parte del Gafi, l'organismo dell'Onu che valuta i sistemi antiriciclaggio mondiali, e che comprende Paesi noti come paradisi fiscali.

L'impatto sull'operatività delle nostre banche e degli intermediari finanziari è importante. L'articolo 30 delle legge antiriciclaggio, infatti, prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela enumerati all'articolo 18 (identificazione del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto ovvero della prestazione professionale) siano considerati comunque assolti pur in assenza del cliente, quando quest'ultimo possa essere identificato, mediante una idonea attestazione, fornita da altro intermediario o libero professionista, con il quale il cliente stesso abbia già rapporti continuativi o professionali. In sostanza, si vuole agevolare l'identificazione da parte di terzi quando il cliente non può essere presente all'atto dell'instaurazione del rapporto che andrebbe verificato sotto il profilo dell'antiriciclaggio.

Si tratta della cosiddetta «adeguata verifica da parte di terzi»: un soggetto che intenda aprire, ad

esempio, un conto corrente in una banca italiana, ma si trovi all'estero e abbia contemporaneamente un rapporto dello stesso tipo con un intermediario situato in uno degli Stati extracomunitari indicati nel decreto ministeriale, potrà avvalersi di una sorta di certificazione in grado di attestare che la sua adeguata verifica sia stata effettuata dall'intermediario estero in questione.

È ovvio che questa agevolazione possa essere concessa solamente a succursali di intermediari italiani all'estero o a filiazioni di intermediari esteri situate in Italia, purché i Paesi interessati mostrino di avere norme antiriciclaggio equivalenti a quelle dello Stato in cui deve avvenire l'identificazione del cliente non presente fisicamente.

L'«adeguata verifica» è l'obbligo a oggi più importante che la legislazione antiriciclaggio prevede, mutuando dalla direttiva europea 2005/60 il principio del *know your customer*, essenziale ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Paesi promossi

La lista dell'articolo 1...

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea;
8. Messico;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.

... e quella, con i medesimi effetti, dell'articolo 2

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
10. Bonaire;
11. Sint Eustatius;
12. Saba.



Adeguata verifica

● Si tratta del procedimento che è stato introdotto dal decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, che consiste non più nella semplice identificazione anagrafica del cliente di un intermediario finanziario o di un libero professionista ma nella richiesta di ulteriori dati riguardanti lo scopo e la natura del rapporto/operazione posti

in essere, e il titolare effettivo degli stessi. Questa procedura si traduce in una scheda che il cliente sottoscrive sotto la propria responsabilità essendo previste sanzioni penali per la non veridicità delle informazioni da lui rese. Il nuovo obbligo consente, soprattutto alle banche e agli altri intermediari finanziari, di costruire, insieme agli altri dati in loro possesso, un profilo di rischio dei rapporti instaurati con la clientela, onde evitare coinvolgimenti anche inconsapevoli, in fatti di riciclaggio, sanzionati anch'essi penalmente

